

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa dei senatori BATTAFARANO e LORETO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 MAGGIO 1996**

---

Istituzione di una zona franca nel Porto di Taranto

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il Porto di Taranto rappresenta una grande opportunità di sviluppo non solo per l'area ionica, ma per il Mezzogiorno e l'intera Italia. La sua proiezione nel Mediterraneo, la sua naturale propensione a diventare un crocevia di traffici verso il Nord-Africa e il Medio Oriente costituiscono una risorsa potenziale per l'economia nazionale.

Il Porto di Taranto dispone di profondi fondali e di ampie aree a disposizione per lo sviluppo di attività industriali e commerciali.

Nell'ultimo decennio, inoltre, attraverso l'intervento straordinario, è stata avviata la realizzazione di una nuova infrastruttura portuale, il cosiddetto molo polisettoriale, che per le sue ampie dimensioni, può determinare, una volta completato, la crescita dei traffici e il superamento del carattere prevalentemente industriale (siderurgico, petrolifero, eccetera), che il Porto di Taranto continua a manifestare.

In questa prospettiva, va collocato il presente disegno di legge, che intende istituire una zona franca nel Porto di Taranto. Il disegno di legge prende le mosse dalla normativa europea e propone una soluzione

sobria per la zona franca, individuando un'area di cinquanta ettari a ridosso del molo polisettoriale. L'area è indicata dal Piano regolatore generale a zona industriale di espansione.

Si prevede che la gestione della zona franca sia affidata ad una società, con la partecipazione degli Enti locali, delle istituzioni competenti, degli operatori privati. L'esenzione dal pagamento dei dazi doganali potrebbe attivare nuovi investimenti nazionali ed esteri per impiantare attività di trasformazione, di assemblaggio, ad alto valore aggiunto, che potrebbero inserirsi sinergicamente nel tessuto industriale dell'area.

L'articolato prevede altresì che le parti sociali possano autonomamente concordare scelte di flessibilità nell'orario di lavoro; che le imprese, nella zona franca, siano selezionate sulla base del più favorevole impatto ambientale, delle ricadute occupazionali, dell'innovazione tecnologica; che le stesse possano far ricorso al Mediocredito.

Per queste ragioni, si chiede agli onorevoli senatori di voler approvare il presente disegno di legge.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. Ai sensi dei regolamenti (CEE) n. 2504/88 del Consiglio, del 25 luglio 1988, n. 2562/90 della Commissione, del 30 luglio 1990, n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, e n. 2494/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, è istituita nell'area del porto di Taranto, al fine di favorire lo sviluppo e creare nuovi posti di lavoro, una zona franca.

**Art. 2.**

1. La zona franca di cui all'articolo 1, è ubicata nell'area definita dal piano regolatore generale zona industriale di espansione, a ridosso del Molo polisettoriale.

2. Alla delimitazione della zona, per una estensione non inferiore a cinquecentomila metri quadri, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro delle finanze, sentiti l'autorità portuale ed il comune di Taranto.

**Art. 3.**

1. Le opere necessarie per la risistemazione e l'utilizzazione dell'area di cui all'articolo 2 sono dichiarate di pubblica utilità a tutti gli effetti di legge.

2. La sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di zona franca è dichiarata con decreto del Ministro delle finanze.

**Art. 4.**

1. L'area costituita in zona franca è considerata, ai sensi della legislazione doganale vigente, fuori dalla cinta doganale. Alle imprese insediate nella zona franca sono rico-

nosciuti i benefici e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge nonché l'esenzione da contributi e dazi doganali.

Art. 5.

1. Le attività all'interno della zona franca e le disposizioni doganali specifiche sono definite con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 6.

1. L'amministrazione e la gestione della zona franca è affidata, con decreto del Ministro delle finanze, ad una società per azioni con la partecipazione degli enti locali, di enti pubblici economici e di imprese pubbliche e private, avente le seguenti finalità:

a) mantenere in buono stato la cinta doganale ed eseguire tutte le opere previste dall'amministrazione finanziaria;

b) fornire gratuitamente i locali necessari agli uffici doganali ed al personale di vigilanza.

Art. 7.

1. Nel rilascio delle concessioni alle imprese operanti all'interno della zona franca si deve valutare particolarmente:

a) la ricaduta occupazionale;

b) l'impatto ambientale;

c) il contenuto tecnologico;

2. Per definire i requisiti necessari per il rilascio delle concessioni di cui al comma 1 la società di gestione della zona franca predispone un apposito regolamento.

Art. 8.

1. La perdita dei requisiti di cui all'articolo 7 comporta la decadenza della con-

cessione e delle agevolazioni previste dalla presente legge.

#### Art. 9.

1. Con accordi contrattuali stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli imprenditori delle imprese ubicate nella zona franca può essere definita, per periodi limitati, una più ampia flessibilità degli orari di lavoro rispetto alla norma stabilita dai contratti nazionali.

#### Art. 10.

1. Le imprese italiane, estere o miste, produttrici di beni e servizi, che sono insediate nella zona franca produttiva, possono accedere ai fondi del Mediocredito centrale previsti dalle vigenti disposizioni per le aziende esportatrici, nonché ai benefici di cui alla legge 24 aprile 1990, n. 100.

2. Alle imprese ed ai lavoratori operanti nella zona franca produttiva, si applicano i benefici e le agevolazioni fiscali e previdenziali previsti dalle vigenti disposizioni di legge, ivi comprese le agevolazioni previste per lo sviluppo del Mezzogiorno d'Italia e dell'imprenditoria giovanile.

3. Per le merci immesse definitivamente nel territorio comunitario è consentito il differimento, fino a centottanta giorni dalla data di immissione, del pagamento dei diritti doganali, dell'imposta sul valore aggiunto e delle imposte dirette.

4. Ai redditi imponibili delle società, enti ed imprese individuali, operanti esclusivamente in zona franca produttiva, e di cui non esistano sul territorio italiano né filiali, né strutture produttive, né stabili organizzazioni commerciali, è applicata un'imposta forfetaria pari al 10 per cento complessivo.

5. Gli utili delle società, enti ed imprese individuali, obbligati alla tenuta delle scritture contabili ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonché delle imprese minori che abbiano optato per la contabilità ordinaria, che si costituiscono in zona

franca produttiva al fine di dare vita a nuove iniziative imprenditoriali, se ridistribuiti, sono soggetti alla ritenuta fissa a titolo di imposta complessiva nella misura dell'1 per cento.

6. Particolari condizioni per i lavoratori o benefici fiscali e previdenziali possono essere concessi con autorizzazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

7. Nei limiti perimetrali della zona franca produttiva possono essere insediate strutture, produttive o commerciali, operanti in regime di temporanea importazione o in regime di non esenzione.



